

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

RETE RADIE RESCH CASTELFRANCO VENETO ONLUS

PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE STATUTARIE

In data 06 GIUGNO 2019 alle ore 20.30 in seconda convocazione presso la sede legale dell'Associazione RETE RADIE RADÉ RESCH CASTELFRANCO VENETO ONLUS sita in Castelfranco Veneto, via Picà 2 - (CF.:92039720260) - si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione RETE RADIE RADÉ RESCH CASTELFRANCO VENETO ONLUS, regolarmente convocata dal Presidente Ermanno De Biasio come previsto dallo statuto vigente sette giorni prima della data di riunione con comunicazione avvenuta a mezzo lettera del 16.05.2019 che si allega agli atti, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

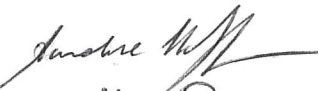
1. Approvazione modifiche statutarie per conformare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo Settore"

2. Varie ed eventuali;

Sono presenti i Soci Signori:

- De Biasio Ermanno (Presidente);
- Bolzon Daniele (Vicepresidente)
- Pietrobon Luciano (Segretario)
- Bergamin Marta (Tesoriere)
- Miglioranza Claudio (Consigliere)
- Abbadessa Maria Angela (Socia)
- Andriolo Catia (Socia)
- Betto Patrizia (Socia)
- Bianco Alessandro (Socio)
- Bolzon Elide (Socia)
- Corletto Fabio (Socio)
- Ferronato Giovanni (Socio)
- Marin Eulalia (Socia)
- Serato Massimo (Socio)

Ermanno De Biasio
Bolzon Daniele
Luciano Pietrobon
Marta Bergamin
Claudio Miglioranza
Maria Angela Abbadessa
Catia Andriolo
Patrizia Betto
Alessandro Bianco
Elide Bolzon
Fabio Corletto
Giovanni Ferronato
Eulalia Marin
Massimo Serato

- Stiffoni Annalisa (Socia) 
- Tonietto Bianca (Socia) 
- Vudafieri Daniela (Socia) 

Assume la presidenza dell'assemblea, in base alle disposizioni statutarie, il Presidente Sig. DE BIASIO ERMANNO il quale chiama ad assolvere alle funzioni di segretario per la redazione del presente verbale il Sig. PIETROBON LUCIANO che accetta.

Il Presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, ai sensi dello statuto vigente, per deliberare sull'ordine del giorno.

Il Presidente dell'associazione dà lettura delle modifiche statutarie, spiegando che esse si rendono necessarie e/o opportune a seguito dell'entrata in vigore del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Dopo ampia discussione l'assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le modifiche statutarie illustrate dal Presidente.

Il nuovo testo dello statuto, integrato con le modifiche approvate dall'assemblea viene allegato al presente verbale.

L'assemblea dà mandato al Presidente di:

- apportare le eventuali ulteriori modifiche o integrazioni, richieste dalle autorità competenti in applicazione del Codice del terzo settore;

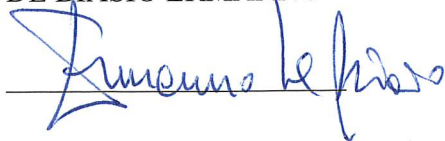
L'assemblea dà mandato al Tesoriere Bergamin Marta di:

- provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto, chiedendo l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro, come sancito dall'art. 82 del D. Lgs. 117/2017 "Codice del Terzo settore".

Null'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 23,05 previa lettura ed approvazione del presente verbale.

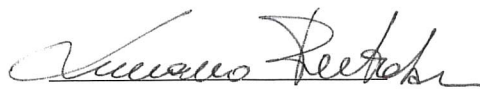
Il Presidente

DE BIASIO ERMANNO




Il Verbalizzante-Segretario

PIETROBON LUCIANO



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO DI MONTEBELLUNA
Tratato il 11/10/2019
al N. 1522 Serie 3

Liquidati Euro
exentell
per imposta ipotecaria

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"RETE RADIE' RESCH CASTELFRANCO VENETO"

Art.1 - Denominazione-sede-

Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle norme del Codice civile in tema di associazioni e della normativa in materia è costituito l'Ente del Terzo Settore denominato:

"RETE RADIE' RESCH CASTELFRANCO VENETO O.D.V.", che assume la forma di Associazione non riconosciuta. L'Associazione è apartitica e aconfessionale.

L'acronimo O.D.V. potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle organizzazioni di volontariato o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'organizzazione ha sede legale nel Comune di Castelfranco Veneto, Via Picà 2. L'eventuale variazione della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Art.2 - Statuto

L'organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente statuto ed agisce nel rispetto del Decreto legislativo 117 del 2017 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art.3 – Efficacia dello statuto

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

Art.4 – Interpretazione dello statuto

Lo statuto è interpretato secondo le regole dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al codice civile.

Art.5 - Finalità

1. L'organizzazione fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia, della partecipazione sociale e sull'attività di volontariato.

2. L'organizzazione è impegnata nella lotta contro la povertà, la violenza, l'ingiustizia ed ogni discriminazione sociale nei Paesi del Sud del Mondo ed in particolare nella Repubblica Democratica del Congo, ed esercita -in via esclusiva o principale -una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, delle seguenti finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale:

- a) Promozione e sostegno, nel rispetto della cultura locale ed autoctona, di progetti di solidarietà sociale finalizzati al soddisfacimento dei bisogni primari con l'obiettivo di avviare processi di sviluppo e crescita economica sociale.
- b) Promozione di programmi a favore dei soggetti più deboli (in particolare donne e bambini) al fine di migliorare le loro condizioni di vita, sostenendo percorsi di studio, di formazione, di sensibilizzazione ed altro.

- c) Promozione del diritto alla salute consentendo l'accesso ai servizi sanitari di base alle comunità dei villaggi stanziati nel territorio di Mwamwayi- distretto di Kabinda, provincia di Lomami (ex Kasai orientale).
3. Le attività che si propone di svolgere, prevalente in favore di terzi ed avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:
- a) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
 - b) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - c) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;
 - d) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n.125, e successive modificazioni.
4. Per raggiungere gli scopi suddetti le attività dell'Organizzazione si concretizzano in:
- a) invio di beni di prima necessità, farmaci, attrezzature varie,
 - b) finanziamento percorsi di formazione,
 - c) invio in missione di soci disponibili a svolgere esperienze di volontariato di diversa durata, in forma gratuita, operando insieme alle comunità locali,
 - d) invio di esperti in grado di fornire assistenza tecnica e formativa;
 - e) costruzione, in collaborazione con la comunità locale, di un Centro di Sanità nel territorio di Mwamwayi- distretto di Kabinda, provincia di Lomami (ex Kasai orientale).

Per l'attività di interesse generale prestata, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'organizzazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quest'ultime, secondo criteri e i limiti stabiliti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'organizzazione potrà, altresì, porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo settore e dei successivi decreti attuativi dello stesso.

Art.6 - Ammissione

Possono essere ammessi a far parte dell'organizzazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi ed intendono collaborare al loro raggiungimento, per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'organizzazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro l'anno.

Ai fini dell'adesione all'organizzazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio Direttivo..

L'ammissione all'organizzazione è deliberata dal Consiglio Direttivo, su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

Art.7- Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

- Hanno il diritto di:
 - eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - essere informati sulle attività dell'organizzazione e controllarne l'andamento;
 - essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
 - prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite del successivo art18;
 - votare in Assemblea purché iscritti da almeno un mese nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
 - denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del Terzo Settore.
- Hanno il dovere di:
 - rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
 - versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità ed i termini annualmente stabiliti dall'assemblea.

Le quote e i contributi associativi non sono trasferibili e non sono rivalutabili.

Art.8 - Volontario e attività di volontariato

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

Art.9 - Cause di cessazione del rapporto associativo

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato può recedere dall'organizzazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo.

Il mancato pagamento della quota associativa, se prevista, per due esercizi consecutivi si considera recesso.

L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'organizzazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato.

L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

Art.10 - Organi sociali

1. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci,
- b) il Presidente,
- c) il Consiglio Direttivo,
- d) l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo settore;

2. Ai componenti degli organi sociali, ad eccezione dei membri dell'organo di controllo, che siano in possesso dei requisiti di cui all'art.2397, c.2, del Codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 11- L'Assemblea

L'assemblea è composta dagli associati dell'organizzazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'organizzazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'organizzazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'organizzazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'organizzazione;
- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- fissa l'importo della quota sociale annuale;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati,
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'organizzazione;

- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13 -Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con il voto favorevole della maggioranza degli associati; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Art. 15 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'organizzazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

All'interno del Consiglio Direttivo sono nominati: un Vice Presidente, un Segretario (che redige i verbali delle riunioni e cura la tenuta dei relativi libri e registri) ed un Tesoriere che redige le scritture contabili, provvede al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e predispone il rendiconto annuale, in termini economici e finanziari.

Il Consiglio Direttivo è composto da 5 o 7 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate.

Dura in carica per n. 4 anni e i suoi componenti possono essere eletti, al massimo, per n. 3 mandati consecutivi.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

Il Consiglio Direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'organizzazione,
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati),

- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'organizzazione è il presidente del Consiglio Direttivo ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti del Consiglio Direttivo

Art.16 - Il Presidente

Il presidente è eletto dall'assemblea, rappresenta legalmente l'organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del Consiglio Direttivo.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 17 - Organo di controllo

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 18 - Libri sociali

L'organizzazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;

d) il registro dei volontari, tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata al Consiglio Direttivo.

Art.19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'organizzazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

Art. 20 -I beni

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'organizzazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'organizzazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli associati.

Art. 21 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'organizzazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

Art. 22 – Bilancio

Il bilancio di esercizio dell'Organizzazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' predisposto dal Consiglio Direttivo, su proposta del Tesoriere, ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'organizzazione.

Il bilancio viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo; è depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

Art. 23 - Bilancio sociale

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 24 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'organizzazione di volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate Consiglio Direttivo che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'organizzazione.

Art. 25 - Personale retribuito

L'organizzazione di volontariato può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'organizzazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

Art. 26 - Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Responsabilità della organizzazione

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'organizzazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'organizzazione.

Art. 28 - Assicurazione dell'organizzazione

L'organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'organizzazione stessa.

Art. 29 - Devoluzione del patrimonio

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 30 - Disposizioni finali

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 31 - Norma transitoria

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runts medesimo.

A decorrere dal termine di cui all'art. 104 del D. Lgs. 117/17, in coerenza con l'interpretazione autentica data al medesimo articolo ad opera dell'art. 5-sexies del D.L. n. 148/2017, la qualifica di onlus di diritto cessa di efficacia e trovano applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.

L'acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore.

L'attuale mandato del Consiglio Direttivo avrà comunque durata di tre anni.

I limiti di mandato per i componenti del Consiglio Direttivo si computano a partire dal mandato successivo a quello in corso.

